

**Circolare n.** 33/2013

PEC Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

Prot. P-5479/III.01

**LORO SEDI**

**Data** 6 dicembre 2013

**Oggetto:** Residenza e domicilio professionale

**Federazione Nazionale Collegi IPASVI**

00184 Roma  
Via Agostino Depretis 70  
Telefono 06/46200101  
Telefax 06/46200131  
Cod. Fisc. 80186470581

Pervengono quesiti da parte di Collegi provinciali in merito all'iscrizione all'albo con particolare riferimento al requisito della residenza, di conseguenza si ritiene opportuno fare presente quanto segue.

Come noto i documenti richiesti da allegare alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo sono elencati nell'art. 4 del DPR 221/50. Tra questi è presente "*il certificato di residenza*".

A seguito dell'emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 526 relativa alle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1999" la residenza e il domicilio *professionale* sono divenuti requisiti soggettivi alternativi per l'iscrizione agli albi Ipasvi.

Infatti l'art. 16 che così letteralmente disponeva:

"1. *Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza*".

Tale disposizione, rientrando negli adempimenti di obblighi derivanti dal fatto che l'Italia fa parte dell'Unione Europea, assume rilevanza di fonte suprema e quindi in grado di modificare *tout court* la normativa vigente.

Come noto, a seguito dell'emanazione del DPR 445/2000 i certificati tassativamente elencati nell'art. 46 devono essere autocertificati. Tra questi è presente il certificato di residenza, di contro il domicilio professionale, non rientrante nell'elencazione tassativa del citato articolo 46, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per chiarezza il nostro codice civile distingue, con l'articolo 43, il domicilio, *tout court*, dalla residenza.

Il primo viene definito come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (intesi nell'accezione più ampia comprensiva degli aspetti economici, sociali e familiari), mentre la seconda è il luogo di dimora abituale della medesima persona.

L'aggiunta del termine professionale indica chiaramente la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale a seguito di iscrizione in un Albo.

Risulta ben evidente che infermieri neo-laureati non possono essere in possesso di un domicilio professionale ma solo della residenza.

I Collegi provinciali, che ai sensi dell'art. 3 lett. a) del DPCPS 233/46 sono tenuti a *compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno* devono, al momento della delibera di iscrizione, verificare che il sanitario richiedente l'iscrizione sia in possesso dei requisiti espressamente elencati dall'art. 4 del DPR 221/50.

Tale valutazione viene operata sull'autocertificazione presentata ai sensi delle disposizioni del DPR 445/2000. Spetta sempre al Collegio procedere poi alle opportune verifiche.

Il requisito della residenza, o del domicilio professionale, è quindi indispensabile per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione stessa.

Infatti ai sensi dell'art. 11 del DLCPS 233/46 la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi, tra l'altro,

- b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
- c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;

In questi casi la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato.

In collegamento con l'articolo su citato anche l'art. 11 del DPR 221/50 dispone che *nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.*

Risulta evidente che, alla luce della su citata legge comunitaria 526/99, la cancellazione d'ufficio su menzionata pronunciata dal Consiglio Direttivo avrà luogo quando risulti appurato che il sanitario oltre a non avere più la residenza non è in possesso neanche del domicilio professionale nella circoscrizione del Collegio stesso.

Ne consegue che l'iscrizione all'albo di un sanitario presso un Collegio Ipasvi in assenza della residenza o del domicilio professionale nella rispettiva circoscrizione non è valida in quanto carente di uno dei requisiti voluti dalla legge, residenza o domicilio professionale per l'appunto, con conseguente responsabilità del Consiglio Direttivo del Collegio stesso.

Si vuole anche sottolineare che non è competenza di questa Federazione intervenire e/o procedere a controlli in merito alle iscrizioni operate dai Collegi provinciali. Ai sensi dell'art. 3, lettera a) del DLCPS 233/46 la compilazione e la tenuta degli Albi è una stretta competenza dei Consigli Direttivi dei Collegi provinciali, così come la relativa revisione dell'albo (art. 1 del DPR 221/50).

I Consigli Direttivi quali espressioni esponenziali dei Collegi provinciali che sono qualificati come pubbliche amministrazioni devono agire nel rispetto della normativa vigente e sono responsabili degli atti che emanano.

Cordiali saluti.

*La presidente*  
Annalisa Silvestro

